



MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9391**concernente la nuova Convenzione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo
di Pambio e Noranco**

Lugano, 18 febbraio 2016

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

vi sottoponiamo per approvazione il presente Messaggio Municipale avente come oggetto la nuova Convenzione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo di Pambio Noranco e Pazzallo.

1. Premessa

In data 11 marzo 2015 la Parrocchia di San Pietro Apostolo di Pambio Noranco e Pazzallo (in seguito Parrocchia di S. Pietro) ha ricorso al Consiglio di Stato contro la comunicazione del 9 gennaio 2015 del Municipio di Lugano (risoluzione municipale del 4 dicembre 2014 / 6 novembre 2014) con la quale si annunciava la riduzione del contributo comunale alle Parrocchie per il 2015 e per gli anni 2016 e 2017.

Si auspica che la procedura contenziosa possa venire risolta in modo bonale attraverso la sottoscrizione di una nuova Convenzione, oggetto del presente Messaggio Municipale. A tale scopo la procedura giudiziaria è al momento sospesa.

Il contributo comunale erogato alla Parrocchia di S. Pietro si basava su una Convenzione del 1. gennaio 1990 tra i Comuni di Pambio Noranco, Pazzallo e Paradiso e la Parrocchia di San Pietro Apostolo, che aveva competenza territoriale per questi Comuni (vedi punto no. 2 del presente Messaggio).

Tale Convenzione è da aggiornare integralmente, in particolare a fronte del fatto che in seguito alle aggregazioni del 2004 con Pambio Noranco e Pazzallo e dell'istituzione dal 1. gennaio 2008 della Parrocchia dello Spirito Santo di Paradiso, le parti interessate sono unicamente il Comune di Lugano e la Parrocchia di S. Pietro (vedi punti no. 3 e 4 del presente Messaggio).

2. La Convenzione del 1990

Questa Convenzione stabiliva per i tre Comuni interessati l'obbligo di versare un contributo annuo alla Parrocchia di fr. 100'000.--. Detto importo doveva essere ripartito tra i Comuni partecipanti alla Convenzione proporzionalmente al numero degli abitanti e sulla scorta della popolazione finanziaria (v. art. 3 della Convenzione 1990 qui allegata e riferimento al Bollettino "Informazioni statistiche" edito dall'Ufficio cantonale di statistica).

Giusta l'art. 1 della Convenzione in oggetto, il contributo era dovuto quale partecipazione dei Comuni *"alle spese di culto, per l'insegnamento nella scuola elementare, per l'ordinaria amministrazione e la manutenzione degli edifici ecclesiastici"* .

Alla Parrocchia di San Pietro era inoltre riservato il diritto di sottoporre ai Comuni interessati dalla Convenzione eventuali domande di ulteriori sussidi straordinari qualora ciò si fosse reso necessario da eventi imprevisti (vedi punto no. 8 della Convenzione 1990).

Si osserva infine che il contributo comunale era soggetto ad aggiornamenti in base all'indice dei prezzi al consumo (base dicembre 1989) e in base alla variazione della popolazione finanziaria. A detta di alcuni rappresentanti della Parrocchia vi sarebbe stato un ultimo aggiornamento - prima dell'aggregazione con Lugano - e l'importo totale sarebbe stato portato da fr. 100'000.-- a fr. 120'000.--. Nei nostri atti non vi sono tuttavia dei documenti che attestino tale modifica.

La Convenzione, conclusa con effetto al 1. gennaio 1990, prevedeva una durata di 5 anni, con rinnovo automatico per periodi quinquennali, riservata la facoltà di disdetta da entrambe le parti rispettando i termini quinquennali e con un preavviso di 6 mesi.

3. La problematica attuale

Oggi, come detto, è unicamente il Comune di Lugano a sostenere finanziariamente la Parrocchia di S. Pietro, visto che il Comune di Paradiso è tenuto a contribuire al sostentamento della Parrocchia dello Spirito Santo di Paradiso. L'importo erogato ammonta a fr. 43'000.-- all'anno.

In tale occasione degli incontri avuti dalle Divisioni Giuridico e Finanze con i rappresentanti della citata Parrocchia si è discusso della Convenzione del 1990, della creazione della nuova Parrocchia di Paradiso, delle conseguenze che ciò ha comportato in particolare in seguito alla ripartizione di beni immobili tra le due Parrocchie, ed infine delle concrete esigenze economiche e della situazione finanziaria attuale della Parrocchia di S. Pietro.

Da tali incontri è emerso chiaramente che la Parrocchia di S. Pietro non può fare a meno del contributo finanziario annuale del Comune di Lugano di fr. 43'000.--.

Una riduzione del 10% così come auspicato/comunicato dal Comune di Lugano a inizio 2015 sarebbe fonte di grandi problemi per la Parrocchia, per i motivi qui di seguito esposti.

Più precisamente, tale contributo serve a coprire i costi per le congrue del parroco e del vicario, i quali servono sia la Parrocchia di S. Pietro sia quella di Paradiso e sono remunerati dalle due Parrocchie secondo una quota di 1/3 rispettivamente 2/3.

Per di più, nonostante il contributo comunale, i conti della Parrocchia presentano regolarmente un deficit, che sino ad oggi è stato possibile colmare grazie al contributo volontario di un "Gruppo feste", che comunque non è garantito.

Dai documenti finanziari (conti economici e bilanci degli ultimi anni) emerge una particolare situazione della Parrocchia di S. Pietro, riconducibile in particolare al fatto che, contrariamente ad altre Parrocchie, essa non possiede beni immobili redditizi, eccezion fatta per un terreno su cui vi sono dei vincoli edilizi che non permettono un miglior sfruttamento dello stesso in termini di reddito (comunque da condividere in ragione del 50% con la Parrocchia di Paradiso, comproprietaria).

Le trattative per l'allestimento della nuova Convenzione (vedi punto no. 4 del presente Messaggio) si sono svolte al di fuori della procedura contenziosa.

Visti i tempi ristretti, il vincolo convenzionale esistente e le innegabili necessità della Parrocchia dettate dalla situazione particolare di cui si è riferito sopra, lo scrivente Municipio ha risolto in data 3 settembre 2015 di non ridurre il relativo contributo per l'anno 2015, ripristinando quindi l'importo di fr. 43'000.-- versato negli ultimi anni.

4. La nuova Convenzione

Nella premessa vengono in breve riassunte le relazioni intercorse tra il Comune di Lugano e la Parrocchia di S. Pietro di cui si è pure riferito nel presente Messaggio (vedi punti precedenti).

L'art. 1 sancisce il principio secondo cui il Comune di Lugano si obbliga a versare annualmente alla Parrocchia di S. Pietro un contributo alle spese di culto, per l'ordinaria amministrazione e la manutenzione degli edifici ecclesiastici. L'importo è fissato in fr. 43'000.--, da versare in una rata, entro il primo trimestre dell'anno (art. 2).

La Parrocchia ha l'obbligo di trasmettere annualmente al Comune i conti preventivi e consuntivi (art. 3). Il Comune di Lugano, tramite il Municipio, ha diritto di designare un suo rappresentante in seno al Consiglio Parrocchiale (art. 4).

L'art. 5 definisce infine che la Parrocchia si impegna a garantire la celebrazione decorosa del culto confacentemente alle necessità della comunità cattolica. Per tale motivo, anche se nella celebrazione di battesimi, matrimoni e funerali la Parrocchia non preleva nessuna tassa, è comunque riservata la possibilità di chiedere dei contributi volontari.

La validità della Convenzione parte dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo, e ha una durata di 5 anni. La stessa si rinnoverà poi automaticamente per dei periodi quinquennali. Sia il Comune che la Parrocchia possono disdirla, ma devono rispettare le scadenze quinquennali, e dare un preavviso di 9 mesi all'altra parte (art. 6).

La Convenzione può essere modificata prima della scadenza solo se vi sono particolari circostanze che lo impongono e se le due parti sono d'accordo (art. 7).

Per il resto si rimanda alla Convenzione.

5. Conclusioni e procedura

L'approvazione della Convenzione in oggetto compete al Legislativo, ritenuto che in virtù della sua durata non è possibile applicare al caso concreto la delega all'Esecutivo (art. 13 cpv. 2 LOC, rinvio all'art. 5a cpv. 1 RALOC, e art. 9bis cpv. 1 lett. f RCom).

Essa è già stata approvata in data 17 novembre dal Consiglio Parrocchiale di Pambio-Noranco e Pazzallo. La sua validità dipende in ogni caso dall'approvazione dell'Onorando Legislativo e dalla ratifica da parte del Consiglio di Stato (v. art. 8).

P.Q.M.



visti gli art. 13 LOC, 5a RALOC, e 9bis RCom, nonché ogni altra norma in concreto applicabile, si invita codesto onorando consesso a voler


risolvere:

1. La Convenzione tra il Comune di Lugano e la Parrocchia di San Pietro Apostolo di Pambio Noranco e Pazzallo è approvata.
2. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario a.i.: 

Avv. M. Borradori  R. Bregy

Allegati:

1. Progetto nuova Convenzione
2. Convenzione 1990

Ris. mun. 18/02/2016

CONVENZIONE

Tra

il **COMUNE DI LUGANO** (rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco e dal Segretario)

e

la **PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO DI PAMBIO NORANCO E PAZZALLO** (rappresentata dal Consiglio Parrocchiale e per esso dal Presidente e dal Segretario)

Premesso che:

- In data 1. gennaio 1990, è stata sottoscritta una Convenzione - che annulla le precedenti - tra i Comuni di Pambio Noranco, Pazzallo e Paradiso e la Parrocchia di San Pietro Apostolo (che aveva competenza territoriale per questi Comuni) che stabilisce l'obbligo per i Comuni firmatari di versare un contributo annuo di fr. 100'000.-- alla Parrocchia, in modo proporzionale al numero degli abitanti e sulla scorta dell'indicazione della popolazione finanziaria.
- Nel 2004 sono avvenute le aggregazioni del Comune di Lugano con Pambio Noranco e Pazzallo, e con decreto del 1. gennaio 2008 l'allora Vescovo di Lugano ha istituito la Parrocchia dello Spirito Santo di Paradiso (la Chiesa dello Spirito Santo sul territorio giurisdizionale del Comune di Paradiso era stata inaugurata nel 2001).
- Pertanto, ad oggi è unicamente il Comune di Lugano ad essere parte, insieme con la Parrocchia di San Pietro Apostolo, alla citata Convenzione.
- Entrambe le parti constatano quindi l'opportunità nonché la necessità di sottoscrivere una nuova convenzione, che corrisponda alle attuali esigenze sia della Parrocchia di San Pietro Apostolo sia del Comune di Lugano.

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto e scopo

Il Comune di Lugano si obbliga, mediante la presente convenzione, a versare annualmente alla Parrocchia di San Pietro Apostolo, quale contributo alle spese di culto, per l'ordinaria amministrazione e la manutenzione degli edifici ecclesiastici, un importo complessivo annuale di **fr. 43'000.--**.

2. Versamento

Il contributo verrà versato in 1 (una) rata, entro il primo trimestre dell'anno per il quale il contributo è versato.

3. Informazione

La parrocchia trasmette annualmente e a titolo informativo ai Servizi finanziari del Comune di Lugano, copia del conto preventivo e del conto consuntivo.

4. Rappresentanza del Comune in seno al Consiglio Parrocchiale

Il Comune di Lugano, tramite il suo Municipio, può designare un suo rappresentante in seno al Consiglio Parrocchiale di San Pietro Apostolo, giusta il principio stabilito all'art. 17 cpv. 4 della Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002.

5. Compiti della Parrocchia

La Parrocchia di San Pietro Apostolo si impegna a garantire la celebrazione decorosa del culto in tutte le sue forme e nelle misure confacenti le necessità della comunità cattolica. Nella celebrazione di battesimi, matrimoni e funerali, la Parrocchia non preleva nessuna tassa, né a favore della Parrocchia stessa, né a favore del celebrante o degli inservienti. Alla Parrocchia è riservata la possibilità di chiedere dei contributi volontari.

6. Durata

La Presente convenzione, conclusa con effetto al 1° gennaio 2016, avrà la durata di 5 (cinque) anni (31.12.2020). Trascorso tale periodo, la stessa si rinnoverà automaticamente per dei periodi quinquennali.

È riservata la facoltà, per ogni parte contraente, di disdire la presente convenzione, nel rispetto delle scadenze quinquennali, con un preavviso di 9 (nove) mesi.

7. Modifiche

Le parti si riservano la possibilità di modificare la presente convenzione prima della scadenza, qualora le circostanze lo imponessero e le parti contraenti decidessero di comune accordo.

8. Procedura

La presente convenzione è sottoposta e subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Lugano, dell'Assemblea Parrocchiale della Parrocchia di San Pietro Apostolo e alla ratifica da parte del Consiglio di Stato.

9. Abrogazione

La presente convenzione, alla sua ratifica, annulla la precedente del 1° gennaio 1990, nonché ogni altro eventuale accordo o aggiornamento successivo.

10. Foro e diritto applicabile

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione il foro competente è quello di Lugano. Applicabile è unicamente il diritto svizzero.

11. Clausola di salvaguardia

Nel caso in cui singole disposizioni della presente convenzione risultino o vengano dichiarate non valide, tutte le restanti disposizioni mantengono comunque la loro validità. Le disposizioni non valide devono essere sostituite, di comune accordo tra le parti, da altre disposizioni valide nella forma e nel contenuto. Queste ultime devono rispettare il più possibile lo scopo e la finalità delle disposizioni originali.

Essa è stesa in 2 (due) esemplari originali, uno per ogni parte contraente, letta e approvata dalle parti che la sottoscrivono.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario a.i.:

Avv. M. Borradori

R. Bregy

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

Presidente:

Segretario:

Laura Vassalli

Wanda Foglia

Lugano, 2016

C O N V E N Z I O N E

tra

- il COMUNE DI PAMBIO NORANCO
- il COMUNE DI PARADISO
- il COMUNE DI PAZZALLO

e

la PARROCCHIA di S. PIETRO di PAMBIO, PARADISO e PAZZALLO

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1 -

I Comuni di Paradiso, Pambio Noranco e Pazzallo si obbligano, mediante la presente convenzione, a versare annualmente alla Parrocchia di S. Pietro di Pambio, quale contributo alle spese di culto, per l'insegnamento nella scuola elementare, per l'ordinaria amministrazione e la manutenzione degli edifici ecclesiastici, un importo globale di fr. 100'000.-- (centomila franchi).

- 2 -

Il contributo verrà versato in 2 rate uguali, alla scadenza di ogni semestre, pagabili entro il 31 gennaio e 31 luglio.

- 3 -

L'importo annuale di fr. 100'000.-- dovuto alla Parrocchia è suddiviso fra i tre comuni proporzionalmente al numero degli abitanti, sulla scorta dell'indicazione della popolazione finanziaria contenuta nel Bollettino "Informazioni statistiche" edito dall'Ufficio Cantonale di statistica ogni anno nel mese di agosto.

- 4 -

La Parrocchia di S. Pietro di Pambio si obbliga a rimettere ai tre comuni interessati, annualmente e a titolo informativo, copia del conto preventivo e del conto consuntivo.

- 5 -

Ogni comune interessato dalla presente convenzione ha diritto ad un rappresentante ciascuno nel Consiglio Parrocchiale di S. Pietro di Pambio, giusta il principio stabilito all'art. 13 cpv 2 della Legge sulla Libertà della Chiesa Cattolica.

- 6 -

Nella celebrazione di battesimi, matrimoni e funerali, la Parrocchia non preleva nessuna tassa, né a favore della Parrocchia stessa, né a favore del celebrante o degli inservienti.

Alla Parrocchia è riservata la possibilità di chiedere ai fedeli dei contributi volontari.

- 7 -

La Parrocchia si impegna a garantire la celebrazione decorosa del culto in tutte le sue forme e nelle misure confacenti le necessità della comunità cattolica.

- 8 -

La Parrocchia di S. Pietro di Pambio si riserva la facoltà di sottoporre ai tre comuni interessati dalla presente convenzione eventuali domande di ulteriori sussidi straordinari qualora ciò si rendesse necessario da eventi imprevisti che dovranno essere dalla Parrocchia sopportati.

Queste domande di sussidi straordinari saranno esaminate di volta in volta dai Comuni interessati.

Nel caso in cui le stesse sono accettate da tutte le parti fa stato la ripartizione prevista dall'art. 3 della presente convenzione.

Qualora uno o due Comuni non dovessero accogliere una domanda le parti che vi hanno aderito dovranno verificare e concordare se la realizzazione dell'opera straordinaria può essere comunque sostenuta anche senza l'apporto finanziario

del Comune o dei Comuni che l'hanno respinta, prevedendo nel contempo le modalità di ripartizione della spesa.

- 9 -

Il contributo di cui all'art. 1 della presente convenzione viene adeguato ogni due anni in base ai seguenti criteri:

- per l'importo, il medesimo viene aggiornato all'indice dei prezzi al consumo-base dicembre 1989;
- per la ripartizione tra i comuni, in base alla variazione della popolazione finanziaria.

- 10 -

La presente convenzione, conclusa con effetto al 1. gennaio 1990, avrà la durata di 5 anni. Trascorso tale periodo, la stessa si rinnoverà automaticamente per dei periodi quinquennali.

E' riservata la facoltà, per ogni parte contraente, rispettando i termini surriferiti, di disdire la presente convenzione, con un preavviso di 6 mesi.

- 11 -

Le parti si riservano la possibilità di modificare la presente convenzione prima della scadenza, qualora le circostanze lo imponessero e le parti contraenti lo decidessero di comune accordo.

- 12 -

La presente convenzione è sottoposta e subordinata alla ratifica da parte dei consigli comunali dei tre comuni e dall'Assemblea Parrocchiale della Parrocchia di S. Pietro di Pambio.

- 13 -

La presente convenzione, dopo la sua ratifica, annulla la precedente del 30/31.12.1948/3.1.1949, e la susseguente modifica del 1971.

- 14 -

La presente convenzione è stesa in 4 esemplari, uno per ogni parte contraente, recante l'attestazione dell'avvenuta ratifica.

Il Presidente



Il Segretario



Il Sindaco



Per il Municipio di Pambio-Nuranco

Il Segretario




Il Sindaco




Per il Municipio di Paradiso



Il Segretario



Il Sindaco



Per il Municipio di Pazzallo



Il Segretario

